



Variatione statuto dell'Associazione "FREE TUSCANY" del 20 ottobre 2009

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

ARTICOLO-1

L'associazione "FREETUSCANY" si è costituita in data 09/01/2004 e dalla data odierna varia la propria sede in Sinalunga Bettolle (Siena), Via Togliatti n.11. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO-2

L'associazione si propone di svolgere attività sociali, ricreative e di tempo libero, di formazione e di sviluppo nei settori: cultura, sport, formazione extra scolastica, turismo, promozione, solidarietà sociale; è inoltre scopo dell'associazione promuovere le pratiche sociali e solidali di acquisto collettivo o di gruppo, la tutela delle tradizioni locali e delle culture/culture alimentari biologiche e/o di qualità anche con la gestione sociale partecipata di locali per la somministrazione e la vendita di questi prodotti. L'associazione intende poi promuovere la diffusione e l'utilizzo di internet come strumento comunicativo, conoscitivo, culturale occupazionale e di fornire ai cittadini strutture e strumenti operativi, nonché sostenere la promozione, conoscenza e divulgazione, anche all'estero, di tutte le realtà sociali, del volontariato, della ricerca, industriali, commerciali, turistiche e culturali del territorio della Toscana, favorendo lo sviluppo della società dell'informazione stimolando la partecipazione democratica alle nuove forme di comunicazione, riducendo il digital divide (la disuguaglianza tra cittadini rispetto alle conoscenze informatiche e alla possibilità di accesso alle risorse della rete internet). Sviluppare piattaforme comuni di interazione per cittadini, aziende, istituzioni, soggetti sociali, in grado di semplificare e velocizzare l'accesso a informazioni e servizi.

ARTICOLO-3

L'associazione potrà aprire delle diramazioni organizzative tematiche in tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO-4

Sono compiti dell'associazione:

1. la promozione sociale e attività di gruppo, contribuendo allo sviluppo culturale e civile degli aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del cittadino;
2. favorire l'estensione di attività promozionali, conviviali, culturali, sportive, ricreative e di forme collaborative tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche, oltre che stimolare l'uso di internet, promuovendo momenti di incontro e di iniziative tese alla conoscenza e alla fruizione della rete e delle opportunità che offre nel settore occupazionale e formativo individuale e collettivo;
3. operare in favore della comunità e dei cittadini della Toscana, attraverso la valorizzazione dell'immagine della regione, quale insieme delle diverse realtà culturali, economiche e sociali del territorio;
4. sottoscrivere convenzioni, incarichi e/o accordi con Fondazioni, Enti pubblici o privati, aziende o società, altre Associazioni o gruppi per attività ed iniziative di carattere sociale.

SOCI

ARTICOLO-5

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale e alla vita associativa, senza limiti temporali.

Il socio potrà collaborare come volontario in ogni attività associativa, promuovendo iniziative con la massima libertà di divulgazione degli scopi dell'associazione e partecipare ad iniziative o gestioni di locali conviviali.

Il socio potrà inoltre suggerire nuove attività e nuovi orientamenti strategici e organizzativi dell'associazione.

ARTICOLO-6

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi) o giuridiche (società, associazioni, club, fondazioni, enti pubblici o privati). Come persone fisiche hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto il 18 anno di età. Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età, questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali.

I soci si distinguono in Fondatori, Promotori e Onorari: a) soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione; b) soci Promotori sono coloro che promuovono e sostengono l'associazione con il pagamento della quota sociale o con l'apporto di beni; c) soci Onorari sono tutti coloro che presentano domanda di adesione al Consiglio Direttivo e sostengono l'associazione con le loro iniziative personali o collaborazioni volontarie. Per essere ammessi come socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo anche tramite posta elettronica (e-mail). Dalla presentazione della domanda, il nuovo socio può partecipare alla vita dell'associazione, in attesa di deliberazione del Consiglio

Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato le motivazioni dell'esclusione e questi avrà diritto di ricorrere davanti all'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza.

ARTICOLO-7

Il socio ha diritto di partecipare alle attività programmate secondo appositi regolamenti interni. Il socio maggiorenne ha diritto: di eleggere gli organi direttivi dell'associazione; di votare per l'approvazione e per le modifiche statutarie ed i regolamenti dell'associazione; di essere informato mediante comunicazione affissa all'esterno della sede sociale sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali, secondo quanto stabilito nello statuto.

I soci Fondatori ed i soci Promotori sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea o in alternativa possono mettere a disposizione dell'associazione beni propri, ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo, per le attività associative. I soci Onorari sono esclusi dal pagamento della quota sociale, in quanto sostengono l'associazione con le loro iniziative di carattere personale e/o collaborazioni volontarie. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'associazione.

I soci possono essere espulsi o radiati quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto o arrechino danni morali e materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio, il quale ha facoltà di appellarsi all'assemblea che decide a maggioranza.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ARTICOLO-8

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali dei soci, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi e dai proventi delle attività. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.

ARTICOLO-9

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Essendo l'associazione no profit, eventuali residui di bilancio saranno destinati per il 10% al fondo di riserva ed il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature. E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO-10

L'assemblea generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità allo statuto, sono vincolanti per i soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che sarà assistito dal Segretario. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell'associazione, con avviso scritto affisso all'esterno del locale della sede con almeno 30 giorni di preavviso. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta. L'assemblea è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo un' ora dopo la prima convocazione. All'assemblea possono partecipare tutti i soci.

ARTICOLO-11

Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di cinque oltre la propria e devono essere presentate in forma scritta. Le votazioni possono avvenire per delibera palese, oppure con scheda segreta. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

I compiti dell'assemblea sono: a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; b) eleggere il Consiglio Direttivo; c) eleggere il Collegio Sindacale; d) approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo dello stesso; e) approvare i regolamenti dell'associazione; f) eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi.

ARTICOLO-12

L'assemblea straordinaria è convocata a) per deliberare sulle modifiche statutarie b) per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell'associazione; c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario; d) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un quinto dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione, è necessaria una maggioranza di voti pari ai due terzi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO-13

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di tredici membri eletti tra i soci Fondatori e Promotori. I soci Onorari hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, a meno che non provvedano a pagare la quota sociale entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'assemblea, divenendo quindi Soci Promotori. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea di tutti i soci. Le cariche sono: Presidente, Vice Presidente, tre Consiglieri, di questi uno sarà Segretario. Il numero dei componenti potrà essere ampliato su deliberazione dell'assemblea dei soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell'associazione. Il Consiglio Direttivo al suo interno, elegge le cariche sopra menzionate. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente, ma potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi del Consiglio stesso. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti a maggioranza semplice, Il Presidente, Il Vice Presidente ed il Segretario. Ogni seduta per essere valida deve avere la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; b) formulare e predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione o l'espulsione dei soci; d) deliberare sulla partecipazione in altre associazioni o fondazioni; e) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

LA PRESIDENZA

ARTICOLO-14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Sono inoltre compiti del Presidente: a) redigere i conti consuntivi e preventivi da presentare all'assemblea; b) predisporre i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardino l'amministrazione dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal Vice Presidente, o in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare il Segretario per la firma della corrispondenza ordinaria. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, e redige i verbali di riunione.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO-15

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall'assemblea, di cui uno viene eletto Presidente. Compito del Collegio Sindacale è quello di controllare i rendiconti e la legale contabilità.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO-16

L'associazione ha durata illimitata. La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti in assemblea e la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.12, sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzati devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO-17

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le vigenti normative nazionali e della Unione Europea.

Bettolle, 20 ottobre 2009